

CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI APPELLO

Per: l'Avv. **Paolo ROMEO** nato a Reggio Calabria il 19/3/1947 ivi residente C.F.: RMOPLA47C19D877J rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa FRANCHINA, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Medaglie D'Oro presso lo studio dell'Avv. Maggio Pierluigi – Studio Legale Lovelli

APPELLANTE

C O N T R O

- 1) **EDITORI Riuniti S.p.A.** con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
 - 2) **CIPRIANI GIANNI** residente in Tivoli (RM),
- entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Valori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Viale delle Milizie n. 106

APPELLATI

AVVERSO

La sentenza n. **21261/00** emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Roma – Dr. Tommaso S. Sciascia – in data 02.06.00, depositata il 03.07.2000, non notificata

AL FINE DI OTTENERE

La revoca della prefata sentenza la quale merita censura per i seguenti

M O T I V I

Richiamando in questa sede il contenuto dell'atto di citazione e degli altri scritti difensivi del giudizio di primo grado, si evidenzia che il Giudice di primo grado con una motivazione illogica ha ritenuto che la domanda

dell'attore, rivolta ad ottenere il risarcimento del danno per le affermazioni diffamatorie contenute nel libro "I MANDANTI", fosse infondata e quindi non meritevole di accoglimento.

Il giudice di primo grado pur avendo correttamente individuato le condizioni ed i principi elaborati dalla Giurisprudenza affinché un'attività pubblicistica possa legittimamente ricondursi all'esercizio del diritto di cronaca, successivamente non ha tenuto in seria considerazione che la fattispecie in esame esula dall'esimente invocata.

Non c'è alcun dubbio, infatti che nel caso di specie il contenuto della pubblicazione non corrisponda alla realtà dei fatti (che anzi sono stati stravolti, fuorviati e deformati) e che l'informazione non è stata mantenuta nei limiti dell'obiettività informativa e che non è stata riportata nella sua oggettiva verità, senza coloriture o sottolineature non pertinenti.

Ancora, correttamente il Giudice di primo grado individua nella data della pubblicazione della notizia il momento in cui deve operarsi la valutazione dello scritto e che *"la stampa si deve limitare a riportare quanto a sua conoscenza mantenendosi strettamente entro i limiti della obiettività informativa ed in particolare senza dare per scontato o definitivamente accertato ciò che invece è ancora oggetto di indagini e deve essere ancora sottoposto all'esame dell'autorità procedente"*

Pur avendo il Giudice di primo grado correttamente individuato il thema decidendum, paradossalmente è giunto a conclusioni diametralmente opposte a quelle che logica ed evidenza dei fatti richiama.

Non risponde al vero, infatti, che parte convenuta si sia limitata a riportare le informazioni in suo possesso nella loro oggettiva verità e realtà senza adoperare espressioni non pertinenti o comunque autonomamente offensive dell'interessato e senza soprattutto indulgere ad accostamenti suggestivi con situazioni non conformi.

E' vero esattamente il contrario.

Parte convenuta nella narrazione del libro non dà mai il giusto rilievo che trattasi di notizie tutte da verificare, contenute in ipotesi accusatorie ancora da vagliare da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Dà per scontato che l'Avv. Romeo è stato eletto grazie ai pacchetti di voti garantiti dai clan mafiosi, quando tale circostanza, oltre a non essere mai stata accertata processualmente, rappresentava una mera ipotesi di una semplice indagine investigativa.

Viene usato, in senso altamente dispregiativo, il termine "consigliori", nella sua accezione più negativa, facendo intendere al lettore fatti e circostanze mai riportate da alcun documento giudiziario.

Sul punto è da disattendere completamente l'analisi del Giudice di primo grado il quale ritiene tale espressione suggestiva e pittoresca e tratta da un noto film.

La realtà è invece diversa (ed il giudice di primo grado non ne ha colto il segno) ed è consistita nella manipolazione dei fatti, riportati in modo fuorviante, e di giudizio e valutazioni personali gratuiti ed offensivi.

Nel contesto della narrazione i fatti e le circostanze, tutte da verificare, vengono riportate come enunciazione di verità assoluta, già accertati in via definitiva.

Viene omessa la descrizione della fonte, viene omessa la descrizione della giusta valenza indiziante attribuita dalla stessa Autorità Giudiziaria inquirente alle dichiarazioni dei c.d. collaboratori (la quale mette in risalto la necessità di un ulteriore vaglio alle ipotesi accusatorie).

Viene omessa la descrizione del contesto giudiziario in cui le dichiarazioni dei collaboratori si collocano.

Lo scopo è quello di far passare come assolutamente certa, attraverso un'accurata manipolazione della realtà, una verità "politica" di una parte avversaria all'area di militanza dell'attore.

I fatti vengono narrati in modo fuorviante, vi è in sostanza la elaborazione di una versione favolistica di eventi, frutto di una alterazione delle dichiarazioni dei collaboratori, e una rappresentazione artificiosa dove vengono offerte al lettore fatti dati come per certi quando, all'epoca della pubblicazione, essi rappresentavano cauti temi di indagine da parte dell'accusa.

La forma non è civile né corretta ed è evidente che essa manca di serenità ed obiettività sia perché non improntata a leale chiarezza sia per il costante ricorso a subdoli espedienti espositivi che costituiscono altrettante forme di offese indirette.

Appare ovvio da quanto sopra riportato che non può invocarsi l'esimente del diritto di cronaca atteso che la notizia pubblicata non corrisponde alla verità oggettiva bensì ad una verità parziale, incompleta e, di conseguenza, deve essere equiparata ad una notizia falsa.

Né tantomeno può dirsi che la informazione sia stata mantenuta entro i limiti dell'obiettività e che la notizia sia stata riportata nella sua oggettiva verità, senza coloriture o sottolineature non pertinenti, atteso che l'intero contesto dello scritto induce il lettore a ritenere come vere notizie false.

Non può infine sottrarsi che il Giudice di primo grado non ha tenuto conto della enorme rilevanza che doveva attribuirsi alla circostanza che le notizie sono state pubblicate in violazione del segreto istruttorio.

Ciò, soprattutto, perché i fatti riportati nel testo e riguardanti l'Avv. Paolo Romeo sono tratti da stralci di verbali interrogatorio dei collaboratori di giustizia Lauro Ubaldo Giacomo e Barreca Filippo – che, al momento della loro pubblicazione – Ottobre 1993 – erano coperti da segreto istruttorio.

Essi, infatti, sono stati depositati il 17.07.95 contestualmente alla notifica della richiesta di rinvio a giudizio di 502 imputati nel cosiddetto processo "OLIMPIA" n. 46/93 R.G.N.R.

Vi è che la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, dei predetti atti è vietata dall'art. 114 c.p.p. ed è espressamente sanzionata dall'art. 684 del codice penale.

Con la pubblicazione del libro, quindi, l'editore ed il giornalista si sono resi responsabili di reati che, di per sé, sono sufficienti da soli ad integrare gli estremi del reato di diffamazione previsto e punito dall'art. 595 del c.p.

Né può essere obiettato, come fa parte avversa, che l'autore "avrebbe allo scopo utilizzato le dichiarazioni di alcuni pentiti, rese alla D.D.A. di Reggio Calabria e contenuta nella richiesta di autorizzazione a procedere inoltrata dal Procuratore Antimafia, Dr. Macrì, poiché anche tutti i fatti e dichiarazioni presenti nella citata richiesta di autorizzazione a procedere sono coperti dal segreto istruttorio e relativamente alle quali è vietata ogni forma di pubblicazione.

Poteva essere data notizia della richiesta, magari anche dando atto dei capi di accusa, ma non potevano pubblicarsi ampi stralci di verbali di interrogatori dei pentiti e senza evidenziare che trattavasi di ipotesi accusatorie ancora tutte da verificare.

La Corte di Cassazione ha, peraltro, statuito che risponde del reato di cui all'art. 595 c.p. il giornalista che diffonda, anche testualmente, il contenuto diffamatorio delle interpellanze o interrogazioni parlamentari, prima che la verità dei fatti sia stata inequivocabilmente accertata (Cass. 04.02.87 – NONNO – in Giur. It. 1988, II, 278 – Cass. 10.05.83 – Vespasiano).

Ciò può valere anche per il caso in esame, anche se la richiesta di autorizzazione a procedere costituisce sicuramente fonte più qualificata delle interpellanze o interrogazioni parlamentari.

Ma il principio da salvaguardare è sempre quello: "Non costituisce valido esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di fatti, lesivi

dell'altrui reputazione, di cui non sia stata ancora provata la verità (cfr. anche, per fattispecie similare, Trib. Roma 26.11.85 – Ravelli).

Nel caso che ci occupa, senza contare che dal testo non si trae alcun riferimento in ordine al fatto che la fonte principale era costituita dalla richiesta di autoistruzione a procedere, non si è dato neanche atto che i fatti che riguardano l'Avvocato Romeo erano tutti fondati su alcuni brani di dichiarazioni, de relato, di collaboratori di giustizia.

Un quadro indiziario incerto, improbabile, è stato trasformato con abilità professionale e con i pregiudizi della pur rispettabile posizione dell'autore, in un racconto vivace, logico si da farlo apparire verosimile.

Per la buona riuscita di una tale operazione di contrabbando naturalmente si è dovuto ricorrere anche a qualche riferimento falso, completamente inventato, ed altri alterati.

E' per tali esigenze ed attraverso tali meccanismi che l'On.le Romeo finirà per materializzare e rappresentare, in quella parte della opinione pubblica interessata alla tematica avente ad oggetto il possibile intreccio tra eversione nera e ndrangheta, il protagonista che diviene così nel "processo pubblico" celebrato attraverso tali pubblicazioni il "capro espiatore".

La Cassazione ha stabilito che *"Il diritto di cronaca quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore postula la ricorrenza delle seguenti condizioni: a) la verità oggettiva della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) – Cass. Civ. sez. III, 24 gennaio 2000, n. 747 – Ortolani"* e soprattutto che *"In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data – Cass. Pen. Sez. V, 14 marzo 2000, n. 5596- Giustolisi ed altro"*.

Ancora si è stabilito che *“Ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. per il reato di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l’interesse che i fatti narrati rivestano per l’opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; la correttezza dell’esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l’obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo della attendibilità della fonte. – Cass. Pen. Sez. V, 5 aprile 2000, n. 5941 – Panigutti e altro”*.

Dalla disamina delle sopra evidenziate massime appare chiaro che lo scritto in esame assume un carattere diffamatorio e non può invocarsi l’esimente del diritto di cronaca

Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata si appalesa viziata e, di conseguenza, va riformata.

Per quanto sopra, pertanto, l’Avv. Romeo Paolo, come rappresentato e difeso

C I T A

In giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma il Sig. **Cipriani Gianni** gli **Editori Riuniti S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma Viale delle Milizie 106 presso lo studio del loro procuratore costituito, Avv. Guido Valori, con invito a comparire all’udienza del _____ ed a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della suddetta udienza nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. con espresso avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti, implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che in mancanza di loro costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentirsi accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Si chiede che la Corte di Appello di Roma voglia ritenere viziata la sentenza impugnata e, per l'effetto riformarla con l'accoglimento delle conclusioni già formulate dall'attore (oggi appellante) con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e che qui di seguito si ripropongono:

- a) *dichiarare che il libro scritto da Gianni CIPRIANI "I Mandanti" pubblicato da Editori Riuniti di Roma, nelle parti che si riferiscono a Paolo ROMEO, ha carattere diffamatorio e lesivo del suo onore, della sua dignità e della sua reputazione, e per l'effetto*
- b) *condannare, in solido, i convenuti ex art. 185 c.p. al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa nella misura di lire un miliardo o di quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;*
- c) *condannare, in solido, i convenuti ex art. 185 c.p. al risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, tenuto conto delle allegazioni documentali e dell'esito della prova testimoniale, oppure, in via equitativa, secondo le risultanze processuali, ma comunque nella misura non inferiore a lire un miliardo;*
- d) *condannare in solido i convenuti, ex art. 12 Legge 8 febbraio 1948 n. 47, al pagamento, a titolo di riparazione, di una somma non inferiore a lire un miliardo o di quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;*
- e) *disporre, ex art. 120 c.p.c., che l'intestazione ed il dispositivo della emananda sentenza siano pubblicati sui quotidiani "La Gazzetta del Sud - Edizione di Reggio Calabria" e "la Repubblica", per una sola volta e in giorno feriale, a spese dei soccombenti*
- f) *condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese e competenze del giudizio."*

IN SUBORDINE ritenere comunque diffamatorie le notizie contenute nel libro “I MANDANTI” e condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si produce

- copia autentica sentenza
- copia atti fascicolo di parte I° grado.

Roma/Reggio Calabria

Avv. Maria Luisa FRANCHINA

Dò mandato all’Avv. Maria Luisa Franchina di rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato e grado anche di appello ivi comprese le fasi esecutive, incidentali e di opposizione, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di delegare, transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare ed accettare rinuncia agli atti, farsi sostituire, chiamare terzi in giudizio, sottoscrivere atto di precetto.

Eleggo domicilio in Roma Viale delle Medaglie D’Oro, 93 presso lo studio dell’Avv. Maggio Pierluigi – Studio Legale Lovelli..

Paolo Romeo

Vera ed autentica la firma

Avv. Maria Luisa Franchina

**CORTE DI APPELLO DI ROMA
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONE E PROTESTI**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario B3 addetto all'Ufficio sopra indicato ho notificato l'atto che precede alla **Editori Riuniti S. p. A.**, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio del suo procuratore costituito Avv. Guido Valori rimettendogli copia

Roma

L'Ufficiale Giudiziario B3

CORTE DI APPELLO DI ROMA
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONE E PROTESTI

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario B3 addetto all'Ufficio sopra indicato ho notificato l'atto che precede al Sig. **Cipriani Gianni** elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio del suo procuratore costituito Avv. Guido Valori rimettendogli copia

Roma

L'Ufficiale Giudiziario B3